



**Città di CORIGLIANO CALABRO**  
Settore Uso e Assetto del Territorio

**PIANO GENERALE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**



**PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DEI MEZZI  
PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI**

**Norme Tecniche e  
Tavole di Zonizzazione**

Visti

i Progettisti

ing. Antonio Durante

ing. Franco Vercillo

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.     del

## INDICE

1	PREMESSE .....	3
1.1	OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI pubblicitari .....	3
1.2	FINALITÀ .....	3
1.3	CRITERI GENERALI .....	4
1.4	AMBITO D'APPLICAZIONE .....	4
2	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO .....	5
3	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....	6
4	DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI .....	7
4.1	DEFINIZIONI .....	7
4.2	DURATA DELL'ESPOSIZIONE .....	7
4.3	NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE .....	7
4.3.1	Forma e colore .....	8
4.3.2	Materiali .....	8
4.3.3	Dimensioni .....	8
4.3.4	Struttura .....	8
4.3.5	Distanze .....	8
4.3.6	Illuminazione .....	8
4.3.7	Posizionamento .....	9
4.4	CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITÀ D'INSTALLAZIONE .....	11
4.4.1	Insegne di esercizio .....	11
4.4.2	Cartelli .....	12
4.4.3	Preinsegne (frece direzionali) .....	15
4.4.4	Striscioni .....	16
4.4.5	Gonfaloni, stendardi e bandiere .....	16
4.4.6	Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale .....	17
4.4.7	Impianto pubblicitario di servizio (pensiline, transeenne, fioriere, fermate, panchine, orologi, ecc.) .....	17
4.4.8	Pubblicità eseguita con mezzi sonori .....	18
4.4.9	Targhe .....	18
4.4.10	Bacheche .....	19
4.4.11	Pubblicità sui veicoli .....	19
4.4.12	Altre, varie e diverse .....	20
5	DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ .....	21
6	TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE .....	22
7	AUTORIZZAZIONI .....	23
7.1	AUTORITÀ COMPETENTE .....	23
7.2	DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI PERMESSI .....	23
7.2.1	Istruzione permessi .....	24
7.2.2	Periodo di validità .....	25
7.2.3	Obblighi del titolare dell'autorizzazione: .....	25
7.2.4	Vigilanza .....	26
7.3	PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI .....	26
7.3.1	IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI .....	26
7.3.2	IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON .....	27
8	IMPIANTI PUBBLICITARI E/O DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	28

9	ABUSIVISMO - VIGILANZA - SANZIONI .....	30
9.1	ABUSIVISMO.....	30
9.2	VIGILANZA.....	30
9.3	SANZIONI.....	31
10	REVOCA DELLE CONCESSIONI .....	32
11	NORME TRANSITORIE E FINALI .....	33
12	ABROGAZIONI.....	34

**ALLEGATI GRAFICI:**

- TAV. 1 – CORIGLIANO CENTRO
- TAV. 2 – CORIGLIANO SCALO
- TAV. 3 – CORIGLIANO SCHIAVONEA
- TAV. 4 – CANTINELLA - S.NICO
- TAV. 5 – VILLAGGIO FRASSA
- TAV. 6 – PIANA CARUSO
- TAV. 7 – ASI E AREA ARCHEOLOGICA

## **1 PREMESSE**

### **1.1 OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI**

Il P.G.I. si pone come obiettivi primari la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano l'attività pubblicitaria relativamente all'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali, incluse le insegne commerciali.

Il P.G.I. è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art.36 del D. Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D. L. 285/92 "Nuovo Codice della strada", del Regolamento di Attuazione e loro successive modificazioni ed integrazioni, da quelle del Regolamento Edilizio Comunale adottato dal Consiglio Comunale di Corigliano Calabro nella seduta del 29/02/1980 n° 31 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria 22/08/1986 n° 1067, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 122/1994.

### **1.2 FINALITÀ**

Il Piano Generale Impianti Pubblicitari regola il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà dell'arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano determina altresì la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e di affissione; siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, con modalità definitive o provvisorie.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano è la dislocazione degli impianti di pubblicità e la garanzia del precipuo interesse pubblico nella diffusione di messaggi di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti e/o messaggi pubblicitari, comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano indica la parte di Impianti Affissionali e pubblicitari destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo delle Affissioni e delle Pubblicità, private e pubbliche, la loro manutenzione ed ammodernamento, utilizzando i fondi disponibili, allo scopo destinati, nonché quelli introitati per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Il Piano Generale Impianti detta i criteri di elaborazione ed attuazione, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.

Il Piano potrà essere modificato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei Centri Abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il Piano Generale Impianti, è redatto e/o modificato a cura del Settore Uso e Assetto del Territorio, coadiuvato da Funzionari dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità, da Responsabili dell'Ufficio Viabilità e della Polizia Municipale o loro delegati.

Il Settore Uso e Assetto del Territorio acquisisce i pareri tecnici necessari sul progetto di Piano Generale Impianti nei termini previsti dallo Statuto Comunale. In mancanza di osservazioni contrarie propone il Piano Generale Impianti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale che lo adotta in conformità ai disposti di legge e dello Statuto Comunale.

### **1.3 CRITERI GENERALI**

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Piano Generale Impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Piano l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

### **1.4 AMBITO D'APPLICAZIONE**

L'installazione nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, istituzionale, commerciale o privato, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata al rilascio di preventivo Permesso da parte del Dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

Le disposizioni del P.G.I. si applicano a tutte le strutture recanti messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali e privati, per le esposizioni (anche provvisorie) al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., nonché della loro rimozione e/o modifica inclusi i messaggi effettuati con veicoli, aeromobili, mezzi sonori, palloni frenati, volantinaggio, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali. Le presenti disposizioni si applicano su tutto il territorio Comunale.

## 2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio le norme del presente Piano prevedono una suddivisione nelle seguenti zone omogenee:

### A - CENTRO STORICO (Zona **Z1**)

È evidenziato in **rosso** sugli elaborati grafici.

### B - CENTRO URBANO (Zona **Z2**)

Comprende tutte le aree urbanizzate esterne al Centro Storico, quelle di Corigliano Scalo, Schiavonea e Catinella, con l'esclusione delle aree Artigianali e Commerciali e di quelle di cui al successivo punto C. È evidenziato in **blu** sugli elaborati grafici.

### C - ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI (Zona **Z3**)

Comprende le aree delimitate in colore **fucsia** sugli elaborati grafici.

### FRAZIONI (Zona **Z4**)

Si intendono le sole parti ricadenti all'interno del perimetro urbano delle frazioni di Piano Caruso, San Nico, definite urbanizzate nella delimitazione del centro abitato. Sono evidenziate in **grigio** sugli elaborati grafici.

### D - ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (Zona **Z5**)

Rientra in questa categoria l'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della legge 1089/1939 e s.m.i.

La zona è evidenziata in **verde** sugli elaborati grafici.

### E - RESTO DEL TERRITORIO (Zona **Z6**)

Rientrano in questa categoria tutte le aree non comprese nelle precedenti zone.

### **3 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, oltre alle statali e alle provinciali, si riconosce la seguente suddivisione delle strade, giusto quanto sancito dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada:

#### **A - AUTOSTRADA:**

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

#### **B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:**

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

#### **C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:**

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

#### **D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:**

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

#### **E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:**

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

#### **F - STRADA LOCALE:**

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

## **4 DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **4.1 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale.

### **4.2 DURATA DELL'ESPOSIZIONE**

Il Permesso è precario ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, o pregiudizievoli del diritto di terzi e per interessi generali, pubblici, urbanistici, per come previsto da leggi e regolamenti vigenti.

I mezzi pubblicitari oggetti del presente Piano possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

#### TEMPORANEA

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuata mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli e altri eventuali mezzi tecnologici.

Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati o pubblici, non potranno in alcun caso avere durata d'esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento d'autorizzazione.

#### PERMANENTE

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespolti, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne, ecc.

Per questi mezzi, all'atto del rilascio del Permesso, l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione così come specificato al § 7.2.2

### **4.3 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- 4.3.1. - forma e colore
- 4.3.2. - materiali
- 4.3.3 - dimensioni
- 4.3.4. - struttura
- 4.3.5. - distanze
- 4.3.6. - illuminazione
- 4.3.7. - posizionamento

#### **4.3.1 FORMA E COLORE**

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, forma definita e di bell'aspetto che, in ogni caso, non deve confondersi con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari - già sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo - non limiti la percettibilità e/o la facile lettura degli stessi.

#### **4.3.2 MATERIALI**

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, tale da garantire una buona aderenza per tutto il periodo d'utilizzo.

#### **4.3.3 DIMENSIONI**

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, dovranno essere contenute alle dimensioni previste nei paragrafi successivi, specificatamente per ogni categoria di impianto e, comunque, soddisfare le norme del Nuovo codice della strada e del Regolamento Edilizio Comunale.

#### **4.3.4 STRUTTURA**

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi e realizzata a perfetta regola d'arte.

Le strutture degli impianti permanenti dovranno soddisfare Ufficio Comunale competente sotto il profilo estetico, strutturale e di sicurezza.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

#### **4.3.5 DISTANZE**

Tutte le distanze stabilite nei permessi e che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.

#### **4.3.6 ILLUMINAZIONE**

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, *fuori dai Centri Abitati*, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

#### **4.3.7 POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *fuori dai Centri Abitati* e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 prima dei segnali di indicazione
- m. 100 dopo i segnali di indicazione
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari *fuori dai Centri Abitati*, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle rotatorie, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, *fuori dai Centri Abitati*, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.

Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, *fuori dai Centri Abitati*, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed *entro i Centri Abitati* si applicano le distanze fissate dal presente regolamento, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Nei *Centri Abitati*, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata dal § 4.4.7, il posizionamento potrà avvenire sia in aderenza che distanziale, tenuto conto del circostante contesto, architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Nell'esposizione temporanea di striscioni e stendardi-gonfaloni, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a 50 m. ed a 1,25 m.

Potrà essere permessa l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, Telecom, ecc.) previo nulla osta del competente Ente.

*Fuori dai Centri Abitati* è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti. *Entro i Centri Abitati* il periodo di variabilità ammesso è fissato in 3 minuti.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, *fuori ed all'interno dei Centri Abitati*, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità dagli impianti semaforici a partire da una distanza minima di metri 30.

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (non paralleli) dovranno rispettare prescrizioni più restrittive.

#### **4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITÀ D'INSTALLAZIONE**

##### **4.4.1 INSEGNE DI ESERCIZIO**

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata al di sopra dell'architrave della/e porta/e o vetrine della stessa sede, e/o essere contenuta nei margini della stessa; potrà essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, oppure opaca.

Nelle zone Z1 definite al § 2 è vietata l'installazione delle insegne di esercizio luminose ad esclusione di quelle indicanti Alberghi e Farmacie. Si potranno collocare messaggi pubblicitari ed indicazioni di esercizio eseguite esclusivamente su materiali tradizionali di dimensioni contenute.

Per quanto riguarda le altre zone le dimensioni massime consentite sono le seguenti:

- o Zona Z3 (Zone artigianali, commerciali ed industriali): 4 mq.
- o Zone Z2 (Centro Urbano), Z4 (Frazioni) : 3 mq.
- o Zona Z2 (Centro Urbano), Z3 (Zone artigianali, commerciali ed industriali), Z6 (resto del territorio): 30 mq. se installati in aderenza ai fabbricati su pareti cieche, ad un'altezza minima da terra di mt. 5 e con gli stessi vincoli stabiliti per i cartelli.
- o Per tutte le zone, uno spessore aggettante dal fabbricato massimo di cm. 15.

È vietata, di norma, l'installazione di insegne di esercizio sui tetti dei fabbricati di civile abitazione.

Per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm. 100 x cm. 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo da dare messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;

f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

#### **4.4.2 CARTELLI**

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, rotatori, digitali, ecc..

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, condivisa dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ed in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Sono generalmente adottati colori gradevoli che bene si inseriscano nei diversi contesti.

Particolare cautela dovrà aversi nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

#### DISTANZE

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei Centri Abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, mentre la distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di metri 20; ovvero di metri 5 se installati parallelamente alla carreggiata.

All'interno del Centro Abitato l'altezza deve essere rispettata nella misura di 2,10 m. da terra mentre la distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di metri 12,50.

#### COLLOCAZIONE su STECCATI, PALIZZATE e/o STRUTTURE USO CANTIERE

Dovrà sempre essere richiesto il Permesso all'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate, recinzioni e/o simili.

Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare cartelli o pannelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino, nel loro complesso, il 50% della superficie disponibile del ponteggio stesso.

Non è consentito utilizzare per il servizio delle Pubbliche Affissioni le impalcature, gli steccati, i recinti, le palizzate di ogni genere.

### COLLOCAZIONE in ADERENZA ai FABBRICATI

I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche devono essere posti ad una altezza non inferiore al primo solaio.

La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 80% dell'intera facciata.

### COLLOCAZIONE nel CENTRO STORICO e nelle ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO: ZONE Z1 e Z5

L'installazione di impianti pubblicitari permanenti, ad esclusione di quelli dell'Amministrazione e/o in Concessione è generalmente vietata; eccezionalmente si potranno effettuare messaggi pubblicitari artistici.

Potrà essere consentita in queste zone la collocazione di cartelli a titolo temporaneo, fino alla misura massima di 3,00 mq., fatti salvi i casi previsti ai precedenti paragrafi, e limitatamente alle seguenti strade:

- Via Margherita
- Via Roma
- Via delle Rimembranze
- Via Aldo Moro

### COLLOCAZIONE nel CENTRO URBANO: ZONA Z2

#### Installazioni permanenti

È vietato il posizionamento sulle rotatorie e sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale.

#### Installazioni temporanee

Nelle sottoelencate località è vietato il posizionamento di impianti pubblicitari, ad eccezione che in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune per le quali è consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni:

- Via Provinciale
- Viale Cristoforo Colombo
- Via Nazionale.

### COLLOCAZIONE nelle FRAZIONI e nel RESTO DEL TERRITORIO: ZONE Z4 e Z6

In queste zone le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti o temporanei non possono superare il limite di 6 mq.

### CARTELLI LUMINOSI

Non è generalmente consentita, nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico, l'installazione permanente dei predetti mezzi; L'eventuale eccezione dovrà essere valutata singolarmente, soprattutto per quanto attiene alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano.



Nel Centro Urbano -zona Z2- l'installazione permanente è consentita con limitazione nelle dimensioni che non potranno superare quanto previsto nel presente Piano.

Nelle restanti zone è consentita l'installazione di questi mezzi nel rispetto delle prescrizioni valide per i cartelli non luminosi.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva e non sia visibile all'esterno.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione.

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi con le indicazioni relative a cartelli e cartelli a messaggio variabile e le indicazioni quantitative consentite nelle singole Zone.

TIPOLOGIA	CARTELLO					
DURATA	Permanente – Temporaneo					
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.)					
Prescrizioni	Nel caso in cui il manufatto sia bifacciale e pubblicitario su entrambi i lati, l'impianto deve contenere il medesimo soggetto pubblicitario su entrambi i lati.					
<i>categoria dimensionale</i>		1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore		2,10	2,10	1,00	1,00	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede :		1,00			
	In assenza di marciapiede :		1,50			
Distanza da altri impianti	impianti Temporanei :		12,50			
	impianti Permanenti :		12,50			
Quantità ammesse:	Zona Z1	Zona Z2	Zona Z3	Zona Z4	Zona Z5	Zona Z6
≤ 1 mq	15	30	10	15	0	illim.
1 ↔ 3 mq	5	30	10	10	0	illim.
3 ↔ 6 mq	0	30	10	10	0	0
6 ↔ 9 mq	0	10	20	0	0	0
9 ↔ 18 mq	0	10	10	0	0	0
Formati ammessi						
Illuminazione	Non luminoso					

TIPOLOGIA	CARTELLO a messaggio variabile					
DURATA	Permanente					
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali o tabella se affisso in aderenza a muro in elevazione, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro sistema meccanico.					
Prescrizioni	Tempo di variabilità del messaggio consentito non inferiore a 3 MINUTI nei Centri Abitati e non inferiore a 5 MINUTI fuori dai Centri Abitati.					
<i>categoria dimensionale</i>		1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq			
Altezza margine inferiore		2,10	2,10			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede :		1,00			
	In assenza di marciapiede :		1,50			
Distanza da altri impianti	impianti Temporanei :		12,50			
	impianti Permanenti :		12,50			
Quantità ammesse:	Zona Z1	Zona Z2	Zona Z3	Zona Z4	Zona Z5	Zona Z6
1 ↔ 3 mq	1	3	0	0	0	0
3 ↔ 6 mq	1	3	0	0	0	0
Formati ammessi						
Illuminazione	Luminoso; Illuminato					

#### 4.4.3 PREINSEGNE (FRECCHE DIREZIONALI)

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.



Gli impianti saranno autorizzati a condizione che possano contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni .

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri; quando sono collocati nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro.

All'interno dei *Centri Abitati* dovranno essere collocati a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali con le strade di importante comunicazione; *Fuori dei Centri Abitati* valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto, per forme e collocazione, e facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi con le indicazioni relative alle preinsegne.

TIPOLOGIA	PREINSEGNA	
DURATA	Permanente	
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km.	
Prescrizioni	Hanno forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e superiori di 1,50x0,30 è ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.	
categoria dimensionale	≤ 1 mq	
Altezza margine inferiore	1,50	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede :	0,50
	In assenza di marciapiede :	1,00
Distanza da altri impianti	impianti Temporanei :	--
	impianti Permanenti :	--
Formati ammessi		
Illuminazione	Non luminoso	

#### **4.4.4 STRISCIONI**

Si definisce "striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in modo da resistere alla forza del vento in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da cavi, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,50 mt. rispetto al piano della carreggiata.

Il numero massimo consentito è fissato in n. 3 impianti per ogni strada.

Tutti gli striscioni sono collocati in opera, in via temporanea, come meglio specificato al § 4.2 – (Durata dell'esposizione).

#### STRISCIONI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

L'esposizione di striscioni aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita unicamente nelle Zone Z2, Z4 e Z5.

L'esposizione di striscioni non è consentita nelle seguenti località:

- Via Roma;
- Piazza del Popolo;
- Via Principe Umberto;
- Via XXIV Maggio;
- Via S. Francesco;
- Viale delle Rimembranze
- Piazza Vittorio Emanuele;
- Via Margherita;
- tutte le strade con carreggiata inferiore ai 6 metri.

#### PERMESSI PER STRISCIONI

Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nel presente Piano, possono essere concesse esposizioni che andranno meticolosamente valutate nei materiali, nei colori, nel messaggio e nel contesto socio-urbanistico.

#### STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

Rientrano in questa categoria gli striscioni che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali ecc.. non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico e/o un'Associazione dal cui Statuto si evinca che non esiste fine di lucro.

#### **4.4.5 GONFALONI, STENDARDI E BANDIERE**

Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali e non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Servizio Politiche Urbanistiche, ammettendo anche l'utilizzo di

portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, previo acquisizione del parere favorevole dell'ente proprietario competente.

Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o simile, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella Zona Z1 per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.

Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,50 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via.

Nelle altre zone del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

#### **4.4.6 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE**

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone Z1 e Z3.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

#### **4.4.7 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (PENSILINE, TRANSENNE, FIORIERE, FERMATE, PANCHINE, OROLOGI, ECC.)**

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, fioriere o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq. per lato.

Per le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato.

È permesso effettuare pubblicità sia in forma diretta con Permesso o indiretta, mediante Concessionario, su barriere-transenne parapedonali.

Nei *Centri Urbani*, la diffusione di messaggi pubblicitari privati e pubblici, che utilizzano transenne parapedonali, è subordinata al rispetto dello specifico regolamento comunale relativo all'arredo urbano, che determina dimensioni, tipologie e colori, sia delle transenne che dei relativi spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico, architettonico.

Le distanze dagli stessi o da altri mezzi pubblicitari, sono fissati nel presente Piano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

#### **4.4.8 PUBBLICITÀ ESEGUITA CON MEZZI SONORI**

La pubblicità fonica fuori ed entro i *Centri Abitati* è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

In particolare, le modalità e gli orari potranno essere modificati da apposite disposizioni Comunali.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case do cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici destinati al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

#### **4.4.9 TARGHE**

Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensioni non superiori a cm quadrati 2.500-.

Nel caso vi siano più targhe, presso lo stesso immobile, dovranno essere riunite in un unico impianto, che potrà raggiungere le dimensioni massime di cm. 60 x 150 ed essere installate anche ai due lati delle porte di ingresso.

Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 2.500 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 50); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

Le targhe concernenti le strutture sanitarie, salvo vincoli particolari previsti in materia da altri regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;

2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
5. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
6. il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario;
7. le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività come precedentemente descritto; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

#### **4.4.10 BACHECHE**

La pubblicità commerciale effettuata con l'impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile.

Per quanto attiene alle bacheche riservate alle Associazioni, Enti ecc., non aventi fine di lucro, è prevista l'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dal Settore Uso e Assetto del Territorio con il Regolamento di Arredo Urbano.

#### **4.4.11 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI**

##### PUBBLICITÀ NON LUMINOSA

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non si esponga sulla parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati e per tale uso rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg.to di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

- b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

#### PUBBLICITÀ LUMINOSA

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

#### **4.4.12 ALTRE, VARIE E DIVERSE**

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, struttura, illuminazione, collocazione, ecc., deve essere ricondotto per analogia alle tipologie sopra indicate, ed attenersi alle norme dettate nel presente Piano.

## **5 DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ**

È vietata l'installazione sul territorio Comunale di insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico.

È altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte.

È altresì vietata l'effettuazione di ogni forma pubblicitaria, sia a carattere temporaneo che permanente (ad esclusione delle transenne parapetonali), collocata entro 25 metri dalle rotonde; la distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata.

## **6 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario con Permesso o Concessione, sia a titolo permanente che provvisorio, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare degli stessi, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolato;
- c) numero di Permesso o Concessione;
- d) data di rilascio del Permesso o Concessione;
- e) data di scadenza del permesso.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione anche di uno dei dati su di essa riportati.

Gli impianti collocati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare, si dovranno adeguare entro 60 giorni.

## 7 AUTORIZZAZIONI

Oltre a quanto stabilito nel T.U. DPR 380/2001, nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle tasse per l'occupazione di suolo pubblico, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta a Permesso.

Il Permesso per posizionamento cartelli o altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile del Uso e Assetto del Territorio, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il Permesso è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Per quanto non previsto, si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare *fuori dei Centri Abitati*.

### 7.1 AUTORITÀ COMPETENTE

*Fuori dei Centri Abitati* il Permesso al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è subordinata alla acquisizione, da parte del richiedente, dell'autorizzazione:

- a. dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade, per le strade e le autostrade statali;
- b. dalle rispettive amministrazioni per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti.

### 7.2 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI PERMESSI

Il soggetto interessato al rilascio del Permesso per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, per ogni impianto che complessivamente non superi i 20,00 mq. Di superficie espositiva, deve presentare:

- Domanda di Autorizzazione indirizzata al Sindaco, su apposita modulistica resa legale, comprendente i dati anagrafici della Ditta richiedente, la firma, l'indirizzo ed il numero di codice fiscale della stessa e gli estremi del tecnico incaricato alla redazione degli elaborati, l'impegno ad osservare le norme del Regolamento Edilizio nonché le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;
- Ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di Segreteria (Tassa esame progetto sul C.C.P. nr. 12700878 intestato a Comune di Corigliano Calabro - Servizio di Tesoreria);
- **N° 2 copie degli elaborati grafici, comprendenti:**
  - a) Relazione tecnica descrittiva delle opere e dei materiali, dei colori, della grafica e della collocazione del manufatto;

- b) Planimetria aerofotogrammetria quotata della località, scala 1:1000 oppure 1:2000, contenente l'indicazione chiara della collocazione dell'intervento;
  - c) Una pianta dell'area di pertinenza non inferiore alla scala 1:200, contenete i nomi, la larghezza, ed i marciapiedi (se esistenti) delle strade prospicienti il luogo dell'intervento; il perimetro della proiezione sul terreno del manufatto da costruire, con l'indicazione delle distanze;
  - d) Almeno una pianta, un prospetto ed una sezione del manufatto, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, in Scala non superiore a 1:50;
  - e) Prospetto della facciata o del luogo dell'intervento nelle scale 1:100 oppure 1:50 con tutti gli elementi e le quote necessarie ad un inquadramento generale;
  - f) Eventuali dettagli o particolari costruttivi dei principali elementi architettonici, decorativi o strutturali, rappresentati in scala 1:20.
- Fotografie dello stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventualmente fotocomposizione per la valutazione dell'impatto ambientale;
  - Copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento;
  - Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento;
  - Destinazione d'uso dei locali e/o degli immobili interessati.;
  - Nel caso di manufatti aggettanti o volumetrici, dichiarazione del Progettista, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che quanto si intende realizzare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - Nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
  - Il nulla osta dell'ente proprietario: della strada, se la stessa non è comunale ed è *fuori del centro abitato*; dell'Amministratore degli immobili nel caso siano interessasti fabbricati; ovvero dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
  - Per la pubblicità privata permanente da effettuare su mezzi di proprietà del richiedente, un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti.

### **7.2.1 ISTRUZIONE PERMESSI**

L'ufficio ricevente la domanda comunica all'interessato gli estremi del ricevimento, il funzionario responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90), nonché l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce quindi la pratica, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, provvedendo eventualmente a richieste integrazioni o chiarimenti agli interessati - che interrompono i termini d'istruzione - ed entro i sessanta giorni successivi comunica l'ultimazione dell'istruttoria, la concessione o la negazione dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, ha effetto ed efficacia il **“Silenzio diniego”** avverso al quale si può

sollecitare la richiesta di definizione della pratica presentando, a mezzo raccomandata, eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti.

Per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito del Centro Storico è sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune.

Il rilascio del permesso può essere subordinato, a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento, alla sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi previsti e/o assicurazione degli impianti contro danni a terzi.

Infine, una volta pagata la tassa di concessione, l'interessato ritira il Permesso, redatto su carta resa legale, ed una delle due copie degli elaborati tecnici sui quali sono riportati gli estremi del Permesso stesso.

### **7.2.2 PERIODO DI VALIDITÀ**

Ad esclusione delle insegne di esercizio, il premesso all'installazione di cartelli ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile, previo richiesta scritta, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza per motivi di interesse pubblico.

### **7.2.3 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:**

È fatto obbligo al titolare del Permesso di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada installando gli impianti a perfetta regola d'arte;
- osservare le norme del Regolamento Edilizio, del vigente strumento urbanistico, e di tutte le leggi e le disposizioni vigenti, emanate dalle autorità competenti per il territorio nazionale, regionale e provinciale;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio del Permesso od anche, successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione dell'impianto nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dagli impianti e dalla gestione di essi;
- applicare ad ogni cartello e/o insegna la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 ;
- dare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
- fare salvi i diritti dei terzi che devono essere riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti, adottando tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;
- non rimuovere o occultare in nessun caso alla pubblica vista le tabelle stradali ed i numeri civici.

È fatto pure obbligo al titolare del permesso, rilasciato per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive

alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **7.2.4 VIGILANZA**

Gli enti proprietari delle strade, giusto quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare del permesso, mediante valutazioni desumibili dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice della strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare del permesso o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente ai permessi rilasciati, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare del permesso.

### **7.3 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI**

Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni.

#### **7.3.1 IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI**

1. per incompatibilità tra tipologia e zona: devono essere rimossi entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito nel rispetto delle norme.
2. per inosservanza delle distanze da altri impianti: deve essere sempre rimosso, entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito nel rispetto delle norme.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere a, cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata per l'autorizzazione originaria.

3. per inosservanza delle altre distanze prescritte: devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 6 mesi dalla data di adozione del presente Piano, con diritto alla ricollocazione come sopra.
4. per inosservanza delle caratteristiche costruttive: devono essere resi conformi nel termine, perentorio, di tre mesi, mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.
5. per insufficiente stato di conservazione: devono ricevere, entro tre mesi, dalla data di adozione del presente Piano, un'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine su indicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente secondo quanto prescritto nei commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e successivo Regolamento di attuazione.

### **7.3.2 IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON**

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste Concessioni, autorizzazioni e/o permessi alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere rimossi entro 30 giorni a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente. Tali soggetti, riconosciuti abusivi, non avranno diritto in nessun caso alla ricollocazione degli impianti né potranno partecipare ad eventuali assegnazioni di Concessioni.

## 8 IMPIANTI PUBBLICITARI E/O DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Sono soggetti a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico.

Tali impianti potranno essere installati da singoli richiedenti che dimostrino di possedere i requisiti e garanzie o saranno assegnati, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate (previa gara pubblica).

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

A titolo esemplificativo si citano:

1. Preinsegne
2. Transenne parapedonali
3. Paline fermata bus
4. Orologi con pannelli pubblicitari
5. Contenitori rifiuti, fioriere con annessi pannelli pubblicitari
6. Pensiline fermata bus
7. Pannelli pubblicitari luminosi e non
8. Impianti d'affissione.

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

### **1. Preinsegne**

Questi impianti potranno essere installati su pali anche singoli oppure su quadri di insieme, riguardanti esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di pubblico interesse per l'utente della strada.

Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state esposte al precedente § 4.4.3

### **2. Transenne parapedonali**

dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.

il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;

essere saldamente infisse al suolo;

sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;

collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;

la pubblicità può essere esposta sui due lati.

### **3. Paline fermata bus**

debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;

devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiedi ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;

il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

**4. Orologi con pannelli pubblicitari**

dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;

se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico;

**5. Contenitori rifiuti, fioriere con annessi pannelli pubblicitari:**

dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

**6. Pensiline di fermata bus:**

le pensiline di attesa fermata bus dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;

possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. e posizionato su di un lato della pensilina stessa e non sul retro.

**7. Pannelli pubblicitari luminosi e non:**

può essere costituito da elementi mono o bifacciali idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari fissi o variabili (prismi rotanti, led luminosi od altri meccanismi simili).

le strutture di sostegno, così come le caratteristiche strutturali dovranno essere del tipo e colore prescelti dalla Civica Amministrazione.

le dimensioni valide per il posizionamento sono quelle indicate nel presente Piano Quadro Affissioni.

per i messaggi pubblicitari su detti impianti, non si potranno, in nessun caso, utilizzare materiali cartacei.

**8. Impianti d'affissione:**

specificatamente, per quanto attiene a tutto l'aspetto legato alle affissioni si rimanda totalmente al Regolamento delle Affissioni.

## **9 ABUSIVISMO - VIGILANZA - SANZIONI**

### **9.1 ABUSIVISMO**

Si considerano abusive le installazioni di impianti pubblicitari realizzati in assenza del prescritto permesso o concessione comunale, sia su suolo pubblico che privato.

Sono altresì considerate abusive:

- a) le installazioni più ampie o difformi da quelle autorizzate o che si protraggono oltre le date previste nelle concessioni o nei permessi;
- b) le installazioni effettuate in assenza del pagamento delle relative tasse di concessione e/o di canone.

In caso di installazione abusiva, il Comune procede alla constatazione e contestazione della relativa violazione, da farsi con verbale redatto ai sensi del disposto dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 nr. 689 ovvero del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Contestualmente, il Comune procederà alla rimozione dei materiali e/o alla demolizione dei manufatti, nonché alla rimessa in pristino dei suoli, degli spazi e dei beni pubblici e, successivamente, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto.

In caso di collocazione di insegne pubblicitarie, di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con le norme del presente P.G.I. o di altri regolamenti e/o leggi comunali, regionali o statali, si procederà alla diffida dell'autore della violazione e il proprietario o il possessore della pertinenza privata, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese, entro e non oltre dieci giorni dalla data di contestazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore della pertinenza privata.

Resta comunque a carico di colui che ha eseguito l'installazione ed ai suoi coobbligati ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'installazione.

Colui che ha eseguito l'installazione ed ai suoi coobbligati sono, comunque, tenuti al pagamento delle imposte ovvero dei diritti in relazione all'effettiva durata dell'abuso secondo quanto indicato nei regolamenti comunali oltre alla sanzione per l'installazione abusiva ed alle eventuali spese per la rimessa in pristino.

### **9.2 VIGILANZA**

Ai sensi della legislazione vigente, il Sindaco esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutti gli impianti pubblicitari e/o di arredo urbano che vengano effettuati nel territorio comunale al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente disciplinare, degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), ai programmi pluriennali di attuazione, nonché alle eventuali prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione e/o permessi e, più in generale, l'osservanza di tutte le norme legislative o regolamentari applicabili.

Il Sindaco ed il Responsabile dei procedimenti di concessione o permesso possono ordinare qualsiasi tipo di controllo e/o verifica ritenuti necessari.

I funzionari ed agenti incaricati della verifica devono redigere apposito processo verbale della visita effettuata con le risultanze della medesima.

### 9.3 SANZIONI

Qualunque violazione, come pure l'inosservanza di condizioni prescritte nei permessi o nelle concessioni, sarà sottoposta alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, a quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e/o, a seconda della tipologia dell'abuso, a quelle del Nuovo Codice della Strada.

La sanzione amministrativa si applica, sempre e comunque, distintamente alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità, alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente all'installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza, nonché al Direttore dei Lavori ed al Progettista.

Il mancato versamento dei contributi afferente alla concessione o al permesso, nei termini previsti dalla legislazione vigente e dal presente Piano, comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Sarà sanzionabile, nella misura ridotta, la mancata esposizione della targhetta identificativa del Permesso/Concessione come, anche, la mancata esibizione degli stessi.

Il pagamento delle sanzioni non sana le irregolarità delle installazioni.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote dei proventi contravvenzionali delle violazioni accertate dai funzionari e/o agenti dipendenti, nella misura non inferiore al 10 %, saranno utilizzati per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ed in particolare a tutela degli utenti deboli, quali pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili.

## 10 REVOCA DELLE CONCESSIONI

Si danno come non accordate e/o revocate di diritto le concessioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie:

- quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 10 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
- quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti;
- quando sia comprovato pregiudizio al decoro dell'impianto.

Con le Norme del presente Piano viene abrogato il comma 6, art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale.

## **11 NORME TRANSITORIE E FINALI**

I titolari di autorizzazioni e/o permessi per l'installazione di impianti pubblicitari sono tenuti, nel termine di 6 mesi dalla comunicazione da parte della Civica Amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati.

In alternativa è ammessa l'autocertificazione, resa ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a:

- a. Tipo di impianto installato
- b. Ubicazione
- c. Data dell'autorizzazione/concessione e scadenza.

Le domande di permesso per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, pervenute prima dell'approvazione del presente Piano, verranno esaminate e recuperate solo se conformi al citato strumento, ed il permesso per l'installazione avrà con una validità massima di anni 2 (due).

## **12 ABROGAZIONI**

Con le Norme del presente Piano viene abrogato il comma 6, art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale.